

A proposito di ARTVA (Apparecchio per la Ricerca Travolti in Valanga) e obblighi vari.

La legge quadro del 24 dicembre 2003 n.363

“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”

(Entrata in vigore del provvedimento: 20/1/2004)

Art. 17 "Sci fuori pista e sci-alpinismo"

Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita **non** sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, **laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe**, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Art. 22. "Adeguamento alle disposizioni della legge"

Le regioni, **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

Legge Regionale della Lombardia 1 ottobre 2014, n. 26

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna.

all'art. 14 comma 2 e 3

2. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono comportarsi con diligenza e prudenza in modo da non mettere in pericolo gli altri o arrecare danni a persone o cose. In particolare, essi sono tenuti a osservare le regole di comportamento di cui alla legge **363/2003**, dall'articolo 8 all'articolo 17, e all'allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), nonché le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) rispettare la segnaletica e le regole di utilizzo degli impianti di risalita;
 - b) attenersi alle istruzioni impartite dai gestori delle piste o degli impianti;
 - c) fare uso esclusivamente degli attrezzi tipici della pratica dello sport sulla neve cui la pista è destinata;
 - d) rispettare quanto specificato con regolamento dalla Giunta regionale;
 - e) non abbandonare rifiuti o danneggiare l'ambiente.
3. Gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate che praticano sport sulla neve devono rispettare le regole di comportamento di cui al comma 2, in quanto applicabili. Gli sciatori fuori pista, gli escursionisti d'alta quota e gli sci-alpinisti devono inoltre munirsi di appositi attrezzi e sistemi elettronici per consentire un più facile tracciamento e il conseguente intervento di soccorso.
*(da intendersi per sistemi elettronici: **Artva**; per appositi attrezzi: **sonda e pala**. Per escursionisti d'alta quota? Ciaspolatori? Alta quanto?)*

Inoltre, la legge **all'art. 15 comma 2** stabilisce una sanzione pecuniaria amministrativa **da 25 € a 250 €** per la violazione della norma suddetta.

Per le altre regioni alpine gli obblighi sono rispettivamente:

- **Val d'Aosta:** (Legge Regionale 15 novembre **2004**, n. 27): Art. 7 comma 2: "*I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono **sempre** munirsi di **appositi sistemi elettronici** per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.*" Quindi: **ARTVA** obbligatorio **SEMPRE**, ma solo per lo sci-alpinismo.
- **Piemonte:** (Legge Regionale 26 gennaio **2009**, n. 2 e successive modifiche): Art. 30 comma 2: "*I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, **anche mediante le racchette da neve**, al di fuori dell'area sciabile e dei percorsi individuati e segnalati dai Comuni, sono tenuti a munirsi di **appositi sistemi elettronici** di segnalazione e ricerca, **pala e sonda** da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.*"
Quindi: **ARTVA + PALA + SONDA** obbligatori **SEMPRE**, per **TUTTI**.

- **Trentino Alto Adige:** In Trentino, che in virtù del suo Statuto Speciale ha competenza esclusiva sulla materia, la legge di riferimento risale al **1987** (L.P. Trento n.7 del 21-IV-1987; D.P.G.P. Bolzano 22-IX-1987, n.11-51). È quella che disciplina il funzionamento delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci, e che ha anticipato diversi contenuti e principi poi entrati in vigore nella legge nazionale **n°363/2003**. Qui l'unico riferimento allo scialpinismo riguarda la risalita con gli sci delle piste, consentita, ove vi sia l'assenso delle società impiantiste. La legislazione provinciale quindi, non contiene alcun articolo che disciplina la pratica dello scialpinismo, né tanto meno di altri sport in ambiente innevato. Nella primavera del **2011**, i consiglieri dell'Upt: Marco Depaoli (primo firmatario), Renzo Anderle, Gianfranco Zanon, Salvatore Panetta e Giorgio Lunelli presentarono una proposta di legge Provinciale in quel di Trento, per rendere obbligatori l'uso di Artva, pala e sonda per sciatori, ciaspolatori ed escursionisti fuori dalle aree "controllate" come le piste da sci. Tale proposta andò incontro alla severa bocciatura del presidente della **SAT**, Piergiorgio Motter, e non se ne fece nulla. (*altro che il CAI*) Quindi: **Nessun obbligo per nessuna disciplina, ma solo buon senso.**
- **Friuli Venezia Giulia:** L.R. n.27 del 15-XII-2006 "*Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge n.363/2003*". Unico riferimento lo si trova all'art.5 "*Obblighi dei gestori*" comma 4. "*Per i soggetti che praticano lo sci alpinismo e la camminata con racchette da neve, i gestori delle aree sciabili promuovono, anche con la stipula di convenzioni con i soggetti noleggiatori, l'utilizzo di appositi sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi, anche attraverso la messa a disposizione gratuita dei medesimi sistemi*". **Nessun obbligo.**
- **Veneto:** Il Veneto si è dotato di una sua legge regionale nell'anno **2008**. La n.21 del 21-XI-2008; all'art.54 comma 3c si legge: "*è obbligo degli utenti rispettare le regole di condotta previste dagli articoli da 8 a 17 della legge n. 363/2003, nonché quelle emanate dalla Federazione internazionale sci e le ulteriori prescrizioni determinate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d)*".
- **Liguria:** L.R. n.40 del 7-X-2009 "*Testo unico della normativa in materia di sport*". Pur dedicando agli sport invernali un intero capitolo (*titolo VI: "Promozione e tutela della disciplina dello sci"*), non fa alcuna menzione a obblighi relativi all'uso degli strumenti in oggetto.
- **Abruzzo:** La legge regionale dell'Abruzzo parla all'articolo 99 di sci fuoripista: ribadisce gli stessi concetti della legge nazionale 363/2003: il gestore degli impianti non è responsabile per il fuoripista ed i praticanti hanno l'obbligo dell'uso dell'Artva **solo** quando c'è pericolo valanghe
L.R. n.24 del 8 marzo **2005** "*testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie*"
Art. 99 *Sci fuoripista e sci alpinismo*
1. *Il concessionario ed il gestore dell'area sciabile attrezzata, o di parte di essa, non sono responsabili di incidenti che possano verificarsi nei percorsi fuoripista anche se accessibili dagli impianti di propria competenza, purché sugli stessi sia apposta idonea segnaletica di divieto di accesso o di pericolo di frane o valanghe.*
2. *E' sempre vietato lo sci fuoripista lungo pendii interessati attivamente o passivamente da rischio di eventi valanghivi potenzialmente connessi con l'area sciabile attrezzata.*
3. *In ogni caso, i praticanti dello sci-alpinismo devono munirsi, laddove le condizioni climatiche e della neve favoriscano evidenti rischi di eventi valanghivi, di appositi sistemi tecnici ed elettronici per il rilevamento ed il soccorso.*

Di seguito riporto due dichiarazioni di autorevoli personaggi della provincia di Trento, rilasciate a margine degli incontri formativi sulla sicurezza del "**Tavolo della Montagna**" del gennaio scorso; invitati a pronunciarsi sul "*caso curioso di una legge della Regione Lombardia, da poco entrata in vigore, che riguarda tutti coloro che praticano il fuoripista, lo scialpinismo o una qualche attività, anche semplicemente escursionistica, su terreno innevato*".

Adriano Alimonta, presidente del **Soccorso Alpino del Trentino**:

"Come soccorritori e guide alpine siamo i primi a dire che non avere Artva sonda e pala è un errore, ma renderlo obbligatorio non farà da deterrente agli incidenti, perché non potrà impedire alle persone di commettere errori".

Per **Egidio Bonapace**, presidente di **Accademia della montagna**, guida alpina e maestro di sci:

"l'obbligo dell'Artva è un falso problema e a livello psicologico può indurre errate sicurezze negli utenti. Non è questa per me la via da seguire, che rimane quella di maggiore informazione e formazione. Indossare l'Artva, non impedisce alla gente di finire sotto le valanghe quindi l'approccio deve essere quello della formazione, come abbiamo fatto in questi mesi attraverso il **Tavolo della montagna**, con **Accademia, Sat, Guide e Soccorso Alpino**, promuovendo un ciclo di serate formative sul tema sicurezza. Perché è di questo che si deve parlare e capire che il rischio zero in montagna non esiste, ma lo si può diminuire attraverso la conoscenza, la capacità di valutare i bollettini e soprattutto i segnali e le informazioni sul terreno".

Per quanto riguarda la **SAT**, invece, avete già capito come la pensano.